

PERSONE GIURIDICHE E ENTI DI FATTO

- Oltre che alle persone fisiche, l'ordinamento riconosce la qualifica di soggetti di diritto anche alle **organizzazioni** o **enti**, così **definendosi i gruppi di individui che perseguono uno scopo comune**, ovvero **gli aggregati di beni predestinati alla realizzazione di uno scopo unitario** (quest'ultimo è il caso delle **fondazioni**).
- In quanto soggetti di diritto, gli enti dispongono della capacità giuridica, risultando dunque idonei a fungere da centro di imputazione di diritti, obblighi e rapporti giuridici. Ovviamente, gli enti non possono essere titolari di quei diritti ed obblighi che presuppongono la qualità di persona umana in capo al loro titolare (es., diritti di natura familiare; diritto all'integrità fisica). Anche gli enti, tuttavia, possono essere titolari di diritti quali la denominazione, l'immagine "commerciale", ecc.
- Le organizzazioni dispongono inoltre della capacità legale di agire, cioè dell'idoneità a porre in essere atti giuridici. La volontà dell'ente si forma e viene esternata attraverso i suoi **organi**, cioè **attraverso le persone fisiche che, in virtù della particolare posizione che assumono all'interno dell'ente stesso, sono abilitate a svolgere valutazioni, assumere decisioni e a porre in essere atti giuridici per l'organizzazione medesima**.
- Gli organi possono avere una struttura individuale (ad es., amministratore delegato di una società) o collegiale (assemblea o consiglio di amministrazione). Possono essere chiamati a realizzare atti aventi una loro rilevanza solo interna all'ente (deliberazione assembleare che nomina o revoca di un amministratore) ovvero che impegnano l'ente nei rapporti con terzi (stipulazione di un contratto tra l'associazione o la società ed un dipendente).
- Il potere esternare la volontà dell'ente ed in particolare di porre in essere negozi giuridici che vincolano l'organizzazione nei rapporti con i terzi, spetta agli amministratori, i quali sono dunque titolari del potere di rappresentare l'ente medesimo.
- Tale potere di rappresentanza viene tradizionalmente qualificato come "**rappresentanza organica**": gli amministratori, infatti, non si sostituiscono all'ente nel compimento dell'attività giuridica, manifestando una loro volontà che risulta impegnativa per l'organizzazione. **È l'ente che agisce attraverso i suoi amministratori, con i quali si immedesima: l'attività giuridica non è dunque svolta dagli amministratori per l'ente, ma è come se fosse svolta dall'ente attraverso i suoi amministratori**. La rappresentanza organica, inoltre, non è frutto di una scelta – come accade invece per le persone fisiche nella rappresentanza volontaria –, ma è necessitata, non potendo infatti agire gli enti che per il tramite dei loro organi.

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

- Dall'accoglimento di questa impostazione derivano una serie di conseguenze: in particolare, non trovano applicazione, con riferimento agli atti realizzati dagli organi dell'ente, alcuni principi in materia di rappresentanza negoziale (art. 1389; 1390; 1391).
- Nell'ambito della generale categoria delle enti è possibile operare varie distinzioni, alle quali corrispondono altrettante classificazioni. In particolare, vengono distinti:
 - ❖ Gli **enti pubblici** dagli **enti privati**. Sono enti pubblici lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni (enti territoriali), nonché gli altri enti non territoriali riconosciuti come tali dalle norme del diritto pubblico (la Banca d'Italia; la Consob; il CONI; le stesse Università). Sono invece enti privati tutte le altre organizzazioni, costituite e regolate in base alle norme di diritto privato.
 - ❖ Gli enti privati possono essere suddivisi in enti di tipo **associativo (corporazioni)** o di tipo **non associativo (istituzioni)**. Sono enti di tipo associativo le associazioni e le società; sono enti di tipo non associativo le fondazioni.
 - ❖ Le organizzazioni possono perseguire **uno scopo di lucro** (inteso come un "guadagno" da assicurare alle persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione) o uno **scopo non lucrativo** (scopi di tipo ideale, politico, religioso, ludico). Sono enti a scopo di lucro (o di profitto) le società; sono enti senza scopo di lucro (o non profit) le associazioni, le fondazioni, i comitati. Inizialmente, ai sensi dell'art. 17 cod. civ., gli enti non lucrativi non potevano, senza l'autorizzazione dell'Autorità governativa, né acquistare la proprietà di beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati. Questa limitazione è stata dapprima attenuata dal legislatore con degli interventi normativi e successivamente è stata totalmente eliminata.
 - ❖ **Enti con ed enti senza personalità giuridica.** – Gli enti privati possono poi aver conseguito la "personalità giuridica" – ed in questo caso vengono anche, più tecnicamente, definiti come persone giuridiche – o essere **privi della personalità giuridica (c.d. enti di fatto)**.
 - ❖ Va tuttavia precisato che l'espressione persone giuridiche è sovente adoperata, anche dal legislatore e dagli stessi manuali, in un senso più ampio, per indicare tutti enti, sia che abbiano acquisito la personalità giuridica, sia che ne siano privi.
 - ❖ **Come si acquista la personalità giuridica.** – La personalità giuridica viene conseguita dagli **enti di profitto** a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese; gli **enti non di profitto** ottengono viceversa detta qualifica attraverso

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

il **riconoscimento**, conseguente all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalle Prefetture o dalle Regioni nel caso di enti che perseguono uno scopo inerente alle materie di competenza regionale.

A seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 361/2000, al fine di autorizzare l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, la personalità giuridica, la Pubblica Autorità deve svolgere esclusivamente un **controllo di legalità**, non più, come accadeva un tempo, un controllo anche di merito. La pubblica amministrazione (il prefetto, la regione), infatti, deve valutare esclusivamente che siano state rispettate le norme che disciplinano la costituzione dell'ente, che l'ente persegua uno scopo possibile e lecito e che disponga di un patrimonio adeguato per l'attuazione di tale scopo.

Sono enti dotati di personalità giuridica: le associazioni riconosciute, le fondazioni (enti senza scopo di lucro), e le società di capitali (enti con scopo di lucro); sono enti "di fatto", cioè senza personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone.

È opportuno precisare che le società di capitali si suddividono, a loro volta, in società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni; le società di persone in società di fatto, società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Un discorso più articolato, che esula da questa sede, meriterebbero le cooperative.

- ❖ Le organizzazioni che non dispongono della personalità giuridica sono comunque soggetti di diritto, dotati, in quanto tali, della capacità giuridica e della capacità di agire. Rispetto alle persone giuridiche, non dispongono però dell'autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni che l'ente assume attraverso i suoi organi possono dunque essere chiamati a rispondere, oltre all'organizzazione tramite il suo patrimonio, anche le persone fisiche che dell'ente fanno parte, in base alle modalità e secondo i limiti stabiliti dalla legge (rif. artt. 38; 2267; 2291). Inoltre, le persone giuridiche sono soggette a regole più stringenti relative al loro funzionamento e a controlli da parte dell'autorità, rispetto a quanto accade per gli enti senza personalità giuridica.
 - ❖ Possiamo dunque affermare che tutti gli enti – dunque sia quelli con personalità giuridica, sia quelli che ne sono privi – sono dotati di soggettività giuridica (sono cioè riconosciuti dall'ordinamento come tali): tuttavia, tale soggettività è più intensa nel caso di enti con personalità giuridica.
- Esaurita questa fase introduttiva, l'attenzione verrà concentrata sulla disciplina relativa agli enti privati non aventi uno scopo di lucro. Si procederà dunque all'esame delle varie categorie di associazioni, delle fondazioni e dei comitati.

ASSOCIAZIONI

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

- Enti di tipo associativo, che non perseguono uno scopo di profitto. Il fenomeno associativo ha grande importanza nella realtà attuale: riferimento a partiti politici, sindacati, associazioni sportive, associazioni umanitarie.
- Il diritto dei cittadini a dare vita a gruppi organizzati in forma di associazione riceve tutela a livello costituzionale. In particolare, l'art. 2 della Carta Fondamentale statuisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si dispiega la sua personalità. L'art. 18 Cost. afferma poi che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione, per perseguire scopi che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete, e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici attraverso organizzazioni di carattere militare (per esempio, la loggia massonica Propaganda 2, cosiddetta P2).
- Cenno su associazioni illecite e associazioni segrete: legge n. 17 del 1982.
- Proprio la necessità di garantire piena attuazione al dettato costituzionale ha costituito la *ratio* ispiratrice di una serie di riforme che hanno gradualmente attenuato le differenze di disciplina, previste dal Codice del 1942, tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.
- Originariamente, infatti, le due fattispecie erano sottoposte ad un regime molto diverso: in particolare, il riconoscimento era concesso dall'Autorità governativa a seguito di approfonditi controlli che investivano tanto la struttura organizzativa dell'ente, quanto lo scopo che l'associazione intendeva perseguire, scopo che doveva essere giudicato compatibile con l'interesse pubblico. Proprio l'esistenza di un simile sistema di controlli costituiva la ragione per cui sindacati (malgrado il disposto dell'art. 39 Cost.) e partiti politici avevano scelto di organizzarsi nella forma dell'associazione non riconosciuta. Dopo l'approvazione del già richiamato d.p.r. 361/2000, il "riconoscimento" si consegue a seguito di un controllo di pura legalità ed all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
- Permangono delle differenze di disciplina tra associazioni riconosciute e non riconosciute (inerenti principalmente al profilo della sottoposizione a controlli pubblici e dell'autonomia patrimoniale), sulle quali avremo modo di tornare in seguito.
- La disciplina delle associazioni si articola su **due livelli**: le norme sulle associazioni riconosciute si applicano anche alle associazioni non riconosciute, purché non derogate dagli accordi tra gli associati, e ferme restando le regole specificamente dettate per le seconde.
- Le associazioni vengono create attraverso un **contratto plurilaterale** (dunque un negozio giuridico). Per quanto tale contratto venga stipulato dai c.d. soci

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

fondatori, esso si presenta come “aperto” all’adesione di nuovi associati, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all’associazione. Il contratto di associazione deve essere stipulato nella **forma dell’atto pubblico** (art. 14, comma 1 c.c.: previsione, quest’ultima, da applicarsi alle sole associazioni riconosciute, dato che la forma pubblica è funzionale al riconoscimento).

- È controverso se i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo abbiano diritto di essere ammessi a far parte dell’associazione. Prevale l’opinione negativa. Sarebbe tuttavia illecito, in quanto contrari all’art. 3 cost. ed alle discipline attuative del principio di eguaglianza da esso sancito, un rifiuto fondato su motivi discriminatori.
- Il contratto di associazione è in genere composto da due documenti: **l’atto costitutivo, e lo statuto**. **L’atto costitutivo** rappresenta la manifestazione di volontà, da parte dei fondatori, di dare vita all’associazione; **lo statuto** contiene invece le regole che disciplinano il funzionamento dell’ente.
- L’art. 16 c.c. individua il **contenuto minimo** che deve caratterizzare gli atti di cui sopra: essi devono contenere:
 - 1) La denominazione dell’ente;
 - 2) L’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
 - 3) Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
 - 4) I diritti e obblighi degli associati, e condizioni per la loro ammissione;
 - 5) Può inoltre contenere anche le norme relative all’estinzione dell’ente ed alla devoluzione del patrimonio;
- Il patrimonio dell’associazione è costituito dai **conferimenti** eseguiti dagli associati, così intendendosi gli apporti patrimoniali che i singoli associati versano all’ente per poter far parte dell’organizzazione. I conferimenti (come d’altronde accade per le società di persone e con alcune limitazione anche per quelle di capitali) possono avere ad oggetto: il pagamento di una somma di denaro; la dazione di un bene; prestazioni di fare.
- Le associazioni dispongono di una complessa organizzazione interna, basata sull’esistenza di una **pluralità di organi**: **un organo deliberativo (assemblea degli associati)**, preposto alla formazione della volontà dell’ente; **un organo gestorio ed esecutivo (gli amministratori)**, preposto alla gestione dell’attività dell’ente ed all’esecuzione delle delibere dell’assemblea; e (in genere) un organo di controllo (collegio dei probiviri).
- Ai sensi dell’art. 21 c.c., l’assemblea delibera sull’approvazione del bilancio, sulla nomina e sulla sostituzione degli amministratori, sulle modifiche dell’atto costitutivo, sull’estinzione dell’associazione. La deliberazione dell’assemblea viene adottata sulla base della maggioranza dei voti degli associati intervenuti; per le

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

decisioni di maggiore importanza, possono essere richieste maggioranze più ampie.

- L'art. 23 c.c. accorda agli organi dell'ente, a ciascuno degli associati ed al P.M. il potere di impugnare le delibere che siano contrarie alla legge, all'atto costitutivo ed allo statuto. Il Presidente del Tribunale o il giudice istruttore possono inoltre, su istanza di chi ha proposto l'impugnazione, sospendere la delibera qualora sussistano gravi motivi. Nel disporre l'annullabilità della delibera, il giudice deve valutarne esclusivamente la conformità alle norme di legge ed allo statuto, non può viceversa sindacare l'opportunità della stessa.
- Gli amministratori sono tenuti ad assumere le decisioni relative alla gestione dell'attività dell'associazione (compiono cioè gli atti necessari al funzionamento quotidiano dell'associazione); essi inoltre hanno il potere di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi, secondo il già descritto schema della rappresentanza organica. Le eventuali limitazioni a tale potere devono risultare dal registro delle persone giuridiche.
- L'art. 18 c.c. prevede che gli amministratori, nello svolgimento delle loro funzioni, debbano agire con la **diligenza del mandatario**, del soggetto cioè incaricato della gestione di affari altrui. Gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione qualora, agendo in modo negligente, pongano in essere un atto che risulti pregiudizievole per l'organizzazione. Sono esenti da responsabilità quegli amministratori che non abbiano concorso a realizzare l'atto pregiudizievole, e che, essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto constatare e/o comunicato il loro dissenso. Tale regola vale, in linea di principio, anche rispetto alle società.
- Un aspetto particolarmente significativo della disciplina delle associazioni è costituito dalle **norme che tutelano la posizione del singolo associato all'interno dell'ente**: si pone infatti il problema di individuare il punto fino al quale l'autorità pubblica può svolgere il suo controllo sugli atti dell'associazione, di stabilire il corretto equilibrio tra autonomia dell'associazione e esigenze di tutela del singolo associato (es. nell'ambito di un partito politico, può la maggioranza interna estromettere un dirigente che si dichiara ostile alla linea del segretario?)
- Le risposte a questi interrogativi sono in gran parte contenute nell'art. 24 c.c., che regola tanto il recesso del singolo associato, quanto la sua esclusione da parte di una delibera assembleare.
 - ❖ Ai sensi dell'art. 24, comma 2 c.c., ciascun associato può **recedere liberamente** dall'associazione a cui è iscritto, se non si era espressamente impegnato a farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

comunicato per iscritto agli amministratori, e produce effetto dalla scadenza dell'anno in corso, se comunicato con un preavviso di almeno tre mesi.

- ❖ Il comma 3 della stessa norma tratta invece dell'**esclusione del singolo associato tramite delibera assembleare**. La legge subordina l'esclusione dell'associato alla sussistenza di gravi motivi, e permette all'associato escluso di impugnare la delibera nei trenta giorni che seguono la notificazione della medesima.
- ❖ L'autorità giudiziaria deve valutare se la delibera è stata assunta nel rispetto dello statuto, e se effettivamente sussistono i fatti addebitati all'associato escluso; non può viceversa sindacarne la gravità, anche se il Giudice può comunque annullare un'esclusione che appaia manifestamente irragionevole, iniqua o discriminatoria. La giurisprudenza ravvisa i "gravi motivi" che possono giustificare l'esclusione in "**comportamenti dell'escluso gravemente diffamatori, ingiuriosi, ostili verso gli altri associati, nonché nel venire meno di requisiti personali dell'escluso che, se fossero mancati prima, avrebbero precluso l'accesso all'associazione**".
- ❖ In ogni caso, l'associato che recede o che viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio sociale (diritti che comunque sarebbe subordinati e posticipati al momento dello scioglimento dell'associazione).
- Art. 27 c.c.: estinzione dell'associazione. L'associazione si può estinguere per **conseguimento dello scopo, per sua sopravvenuta impossibilità, per decisione dell'assemblea, per le altre cause eventualmente previste dallo statuto, per venire meno di tutti gli associati**.
- Una volta dichiarata l'estinzione dell'associazione, l'ente entra in stato di **liquidazione**. Gli amministratori non possono svolgere nuove operazioni che determinino l'insorgenza di ulteriori debiti a carico dell'ente stesso; devono limitarsi a pagare i creditori attraverso l'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
- Le utilità che residuano una volta liquidata l'associazione devono essere devolute in base a quanto stabilito dall'atto costitutivo o dall'assemblea. In mancanza di determinazioni in tal senso, analogamente a quanto previsto per le fondazioni, **l'Autorità governativa provvede ad assegnare tali beni ad altri enti che perseguono uno scopo analogo a quello proprio dell'associazione estinta**.
- Come in precedenza accennato, le norme sulle associazioni riconosciute possono essere applicate anche alle **associazioni non riconosciute**. L'art. 36 c.c. precisa infatti che il funzionamento delle associazioni di fatto è disciplinato dagli accordi

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

tra gli associati: per i profili non regolati da tali accordi, si applicano le norme richiamate in precedenza.

- Le associazioni di fatto non godono della personalità giuridica in quanto **non sono riconosciute**: non sono dunque soggette ad alcun controllo preventivo da parte della Pubblica Autorità, controllo che può invece intervenire solo ad istanza di parte ed in momenti “patologici” della vita dell’associazione.
- Il tratto distintivo della disciplina delle associazioni non riconosciute viene individuato, come più volte è stato ribadito, **nell’autonomia patrimoniale imperfetta**:
 - 1) l’associazione dispone di un patrimonio (costituito dai conferimenti) autonomo e distinto da quello dei singoli associati (art. 37 c.c.);
 - 2) i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione dei conferimenti eseguiti in caso di recesso. Peraltro, i creditori dei singoli associati non possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell’associazione (art. 37 c.c.)
 - 3) i creditori dell’associazione possono invece far valere il loro diritto anche nei confronti degli amministratori che hanno contratto i debiti in nome e per conto dell’associazione. Nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti degli altri associati.

FONDAZIONI

- Le fondazioni sono organizzazioni create per destinare stabilmente un patrimonio all’attuazione di uno scopo di pubblica utilità (fondazioni per promuovere la ricerca contro una determinata patologia; fondazioni per sostenere gli studi universitari di studenti meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate; fondazioni bancarie; legge n. 367 del 1996 sulle fondazioni musicali).
- Le fondazioni, come le associazioni, appartengono alla categoria degli enti non lucrativi, e assumono la qualifica di **persone giuridiche**, sempre a seguito del riconoscimento conseguente all’iscrizione nel relativo registro.
- La disciplina delle fondazioni coincide, in gran parte, con quella delle associazioni.
- Tra le due fattispecie sussistono però una serie di notevoli differenze.
 - ❖ L’atto di fondazione non si identifica in un contratto, ma in un **negozio unilaterale** con il quale il fondatore destina il patrimonio all’attuazione dello scopo prescelto. Se più sono i fondatori, l’atto di fondazione è costituito da una molteplicità di negozi unilaterali, che convergono nello stesso documento. Il

8. Persone giuridiche e enti di fatto (lezione)

negozio di fondazione può essere costituito sia un atto *inter vivos* (posto in essere nella forma dell'atto pubblico), che un atto *mortis causa* (c.d. fondazione testamentaria).

- ❖ Contrariamente all'associazione, la fondazione non è uno strumento finalizzato al conseguimento di uno scopo "individuale" di coloro che costituiscono l'ente (nel caso dell'associazione, gli associati, nel caso della fondazione, il fondatore): mediante l'atto di fondazione, il fondatore si "spoglia" dei beni conferiti alla fondazione, che vengono vincolati all'attuazione dello scopo di interesse generale alla cui attuazione la fondazione è preposta. Pertanto, il fondatore non può revocare la fondazione una volta che questa è stata riconosciuta, né può disporre un mutamento dello scopo perseguito dalla medesima.
- ❖ La gestione dell'attività della fondazione è demandata agli amministratori, i quali devono esercitare le loro funzioni avendo sempre come punto di riferimento lo scopo che la fondazione persegue.
- ❖ Considerato che le fondazioni sono organizzazioni preposte alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità, esse sono soggette ad una serie di penetranti controlli da parte della Pubblica autorità. In particolare, l'art. 25 c.c. attribuisce all'autorità governativa il potere di:
 - 1) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, se le disposizioni dettate in proposito dal negozio di fondazione non possono operare o se esso non detta disposizioni sul punto.
 - 2) annullare le delibere contrarie all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume.
 - 3) sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, se gli amministratori non agiscono in conformità dello scopo della fondazione, della legge o dello statuto.
- ❖ Alcune delle cause di estinzione delle fondazioni coincidono con quelle previste per le associazioni (impossibilità o realizzazione dello scopo; altre cause previste dall'atto di fondazione). Non può viceversa ammettersi l'estinzione della fondazione per volontà del fondatore o a seguito del venire meno del fondatore medesimo.
- ❖ L'art. 28 c.c. prevede inoltre che, in caso di conseguimento o di sopravvenuta impossibilità dello scopo, ovvero di sopravvenuta insufficienza del patrimonio, l'autorità governativa può trasformare la fondazione, in modo tale da garantirne la sopravvivenza, attribuendole un diverso scopo che si discosti però il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è possibile allorquando si verifica una situazione prevista come causa di estinzione dall'atto di fondazione.

COMITATI

- I comitati vengono in genere qualificati come “fondazioni non riconosciute”: essi ricorrono nel momento in cui un gruppo di persone, per perseguire un interesse di pubblica utilità (realizzazione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, feste e simili), sollecitano contribuzioni da parte del pubblico, da spendere nell’attuazione di tale scopo (art. 39).

- Ai sensi dell’art. 40, gli organizzatori e coloro i quali assumono la gestione dei fondi raccolti dal comitato sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Posto inoltre che i comitati non assumono la qualifica di persone giuridiche, l’art. 41 estende ai componenti del comitato stesso la responsabilità per le obbligazioni assunte; nessuna pretesa può invece essere avanzata nei confronti dei singoli oblatori (cioè coloro che contribuiscono con i loro versamenti alle esigenze del comitato).